

REGOLAMENTO (CE) N. 2529/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 394/70 relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone, in particolare, che può essere concessa una restituzione all'esportazione, tal quale, del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) dello stesso regolamento, ossia lo sciroppo di inulina; che data la grande assomiglianza tra l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, per quanto concerne le restituzioni all'esportazione di quest'ultimo prodotto tal quale è opportuno applicare le stesse modalità di calcolo utilizzate per la restituzione applicabile all'isoglucosio; che tuttavia, tenendo conto da un lato dei criteri stabiliti all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/94⁽⁴⁾, e, dall'altro, che le quote di produzione e i contributi alla produzione e il prelievo all'importazione dello sciroppo di inulina sono fissati per equivalenza con lo zucchero e l'isoglucosio applicando il coefficiente 1,9, è necessario applicare lo stesso coefficiente al risultato del calcolo delle restituzioni; che è opportuno fissare la restituzione all'esportazione di sciroppo di inulina ogni mese, mantenendo la stessa periodicità mensile di fissazione delle restituzioni per l'isoglucosio e gli sciroppi di zucchero;

considerando che la produzione di sciroppo di inulina sul conto della campagna di commercializzazione 1994/1995

così come i fabbisogni in materia di esportazioni di questo prodotto non verranno conosciuti prima del 1° gennaio 1995; che è opportuno quindi rimandare l'applicazione del provvedimento di questa misura e fissare delle restituzioni all'esportazione per questo prodotto a decorrere da questa data;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70 è aggiunto il seguente testo:

« La restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari, per 100 chilogrammi di materia secca, alla restituzione all'esportazione fissata per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento, previa applicazione del coefficiente 1,9. Tale restituzione è fissata ogni mese. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.
 (3) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
 (4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 52.